



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

**Le società pubbliche tra anticorruzione e D.Lgs.
231/01: coordinamento del Piano di Prevenzione
della Corruzione e Modello 231**

Giornata della Trasparenza 2015 CONI - CONI SERVIZI

Roma, 15 ottobre 2015

*Dott. Massimo Proietti
Direttore Internal Auditing / Responsabile della prevenzione
della corruzione e per la trasparenza
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.*

IPZS - Chi siamo

IPZS è una realtà industriale e tecnologica unica, complessa, poliedrica e in continua evoluzione, che racchiude in sé tradizione ed innovazione, competenza ed esperienza, passato, presente e futuro della vita quotidiana di ciascun cittadino



Un pò di storia e di numeri

1928 Fondazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato

1978 Costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico, che diventa Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

2002 IPZS viene trasformato in S.p.A. (MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze azionista unico)

***356** Mln di € Ricavi

***57** Mln di € Utile

***1846** Dipendenti

3 Stabilimenti produttivi

10 Principali macro-aree di business



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Le principali Aree di Business

IT E PRODOTTI ON-LINE

Sistema Modus
Gestione on-line Gazzetta Ufficiale (2 mln di contatti giornalieri)
Servizi redazionali on-line
Banche dati scientifiche
Gestione Sistemi di Sicurezza per documenti elettronici di identificazione
Gestione protocolli informatici
Dematerializzazione documentale
Portali

FILIERA AUTO/MOTOVEICOLI

Targhe
Sperimentazione di sistemi evoluti di securizzazione (targhe con chip)

CARTA E STAMPA COMUNE

Materiale elettorale
Pubblicazioni, modulistica e stampati per PA

EDITORIA

Libreria dello Stato: attività editoriale di alto valore culturale
Collaborazione con Ministeri, Enti e Istituzioni Culturali e Scientifiche

ZECCA

Produzione numismatica e medaglistica
Monete di corso legale per Repubblica Italiana, San Marino e Vaticano
Numismatica e medaglie celebrative

SISTEMI DI TRACCIATURA ED ANTICONTRAFFAZIONE

Settore alimentare e industriale
Utilizzo di supporti tradizionali (codici a barre, ologrammi) ed innovativi (RFID, etc.)

FILATELIA E STAMPA DI SICUREZZA "TRADIZIONALE"

Francobolli
Ologrammi
Contrassegni alcoolici
Tasselli tabacchi
Gioco Lotto
Carte plastiche
Patenti

GAZZETTA UFFICIALE

Abbonamenti cartacei
Abbonamenti on-line
Gestione on-line inserzioni
Banche dati

FILIERA SANITARIA

Tessera sanitaria
Bollini farmaceutici
Ricettari medici a lettura ottica

DOCUMENTI ELETTRONICI DI IDENTIFICAZIONE

Carta di Identità Elettronica (CIE)
Passaporto Elettronico (PE)
Permesso di Soggiorno Elettronico (PSE)
Carte multiservizi evolute



Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione "AITRA"



ATTO COSTITUTIVO

Il **12 giugno 2015** è stata costituita l'Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione "AITRA«, senza fine di lucro

SOCI FONDATORI

I Soci Fondatori sono **Responsabili della Trasparenza, Responsabili della Prevenzione della Corruzione e professionisti** che si occupano delle tematiche relative alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione

MISSION

L'Associazione rappresenta un **osservatorio privilegiato** per la discussione e l'approfondimento delle tematiche relative all'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza, con particolare riguardo all'attività dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e dei Responsabili della Trasparenza

Per info: associazione.aitra@gmail.com



Agenda

- ✓ Focus sulla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e sulla Direttiva MEF del 25 agosto 2015 per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dalle PA/MEF
- ✓ Coordinamento della disciplina anticorruzione con altre già esistenti, con particolare riguardo agli obblighi previsti dal D. Lgs. 231/2001
- ✓ Il Piano di Prevenzione della Corruzione calato nella realtà aziendale

La cornice normativa



L. 190/2012

- «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella **pubblica amministrazione**» applicabile agli **enti pubblici** e ai **soggetti di diritto privato** sottoposti al loro controllo

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

- «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle **pubbliche amministrazioni**» applicabile anche alle **società** e agli altri **enti di diritto privato** in controllo pubblico, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse

D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

- «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le **pubbliche amministrazioni** e presso gli **enti privati in controllo pubblico**, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190» applicabile agli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 11)

PNA del 11 settembre 2013

- Predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e approvato dalla CIVIT (oggi ANAC), in base alla legge n. 190 del 2012

Delibere ANAC - MEF

Dicembre 2015 documento condiviso



24 marzo 2015

Consultazione pubblica
ANAC-MEF su Linee Guida normativa prevenzione corruzione e trasparenza

17 giugno 2015

Pubblicazione definitiva delle Linee Guida **ANAC** con Determinazione n. 8

25 agosto 2015

Pubblicazione da parte del **MEF** della direttiva


Ambito soggettivo di applicazione

Documento **ANAC**:
società controllate e partecipate Pubblica Amministrazione

Documento **MEF**:
società controllate e partecipate MEF

Il concetto di corruzione

Il concetto di corruzione preso a riferimento dalla normativa è inteso in senso ampio, e comprende:



La **prevenzione** è infatti connessa alla esigenza di rafforzare le misure di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività delle organizzazioni pubbliche e di quelle private a cui si applica la legge

Fonti: Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1/2013, Piano Nazionale Anticorruzione 2013, Linee Guida ANAC 2015

Gli obiettivi delle delibere



Presupposto dell'applicazione alle Società è l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.1 comma 60 L. 190/2012, volta a ricomprendere nel novero dei destinatari anche gli enti di diritto privato controllati dalle amministrazioni centrali


Gli obblighi previsti dalle delibere

Le delibere specificano come adeguare gli obblighi previsti dalla legge 190/2012 alla realtà societaria:

- ❑ introducendo **elementi di flessibilità** rispetto alla legge
- ❑ indicando allo stesso tempo i **contenuti minimi essenziali** che devono essere rispettati.

Tutte le società – a prescindere dal grado di partecipazione della pubblica amministrazione – **devono conformarsi al sistema di prevenzione delineato dal D.Lgs. 231/2001**

Si ricorda, infatti, come nel Decreto 231 l'adozione del **Modello Organizzativo** rappresenti una **facoltà** volta a consentire l'esonero della responsabilità o la riduzione della sanzione



Le delibere introducono un obbligo non previsto da una fonte normativa di rango primario



L'ambito soggettivo di applicazione distinto tra:



SOCIETÀ CONTROLLATE *(ai sensi dell'art. 2359 CC comma 1, numeri 1 e 2)*

- Il Modello 231 deve essere integrato con l'adozione delle misure anticorruzione ai sensi della L.190/2012
- L'organo di governo della società nomina il RPC, che elabora il "*Piano di prevenzione della corruzione*" sottoponendo al Vertice amministrativo (CdA o altro organo con funzioni equivalenti) per l'adozione
- Si applica per intero la disciplina della trasparenza, con esclusione dall'applicazione delle sole attività che non siano qualificabili di pubblico interesse



SOCIETÀ PARTECIPATE

(partecipazione non idonea a determinare una situazione di controllo)

- È sufficiente l'adozione del Modello 231 del 2001, purché integrato, limitatamente alle attività di pubblico interesse eventualmente svolte, con l'adozione di misure idonee a prevenire ulteriori condotte criminose in danno della PA
- Trovano applicazione le sole regole in tema di trasparenza contenute nei commi da 15 a 33 dell'art. 1, legge n. 190 del 2012, limitatamente "alle attività di pubblico interesse"

Tra le società in controllo pubblico rientrano anche le **società in house**

L'applicazione delle delibere è temporaneamente sospesa per le **società emittenti strumenti finanziari quotati e per le loro controllate** in attesa degli esiti del tavolo ANAC-CONSOB-MEF, per le quali sono previste specifiche Linee guida

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Sulla scelta del soggetto che deve ricoprire questo ruolo le delibere confermano che **non** può essere un **soggetto esterno**, ma:

dirigente
«indipendente» dal
profilo integerrimo

se impraticabile, non
dirigente ma con idonee
competenze

in casi eccezionali
amministratore privo di
deleghe

RPC e OdV

Le delibere ribadiscono che le funzioni di RPC **non possono essere svolte dall'OdV, salvo** nel caso di **piccole società** in cui l'OdV sia **monocratico e composto da un dipendente**

Ai fini del **coordinamento tra RPC e OdV** le delibere ritengono, inoltre, auspicabile che sia **nominato RPC il membro interno dell'OdV collegiale**

*Questa soluzione potrebbe, tuttavia, avere implicazioni sul piano delle **responsabilità dell'OdV***

L.190/2012 – Analogie e differenze tra Modello 231 e P.T.P.C

	Modello 231	P.T.P.C.
Ambito soggettivo applicazione	Enti forniti di personalità giuridica (società di capitali) società ed associazioni anche prive di personalità giuridica	Pubbliche Amministrazioni Enti Pubblici Economici enti di diritto privato in controllo pubblico società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Destinatario responsabilità	Società, Organi di amministrazione e controllo	Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC), Organo di amministrazione
Organo deputato al monitoraggio	Organismo di Vigilanza	RPC
Presupposto della responsabilità	Commissione nell'interesse o vantaggio della Società di uno dei reati ex art. 24 e ss. (tra i quali i delitti di corruzione - artt. 318, 319, 319-ter c.p. - nonché i delitti di concussione e di induzione indebita)	È ricompresa l'intera gamma dei delitti contro la P.A. (Titolo II, Capo I del Codice Penale) , ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione causato dalla corruzione
Autore reato presupposto	Apicali e sottoposti	Qualunque soggetto interno alla Società
Natura della responsabilità	Sostanzialmente penale	Disciplinare, dirigenziale ed erariale
Valore esimente	La Società non risponde se prova che ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi	Il RPC non risponde se dimostra di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il P.T.P.C. e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza di tale piano

L.190/2012 – Analogie e differenze tra OdV e RPC

OdV (art. 6 D.Lgs. 231/2001; dottrina; Linee guida)	RPC (art. 1, co. 7, 10 e 12 L. 190/2012; delibera Pres. Cons. n. 1/2013; PNA)
Organo monocratico o collegiale (il Collegio Sindacale può svolgere le funzioni di OdV ai sensi dell'art. 14 comma 12 Legge di Stabilità 2012 – n. 183/2011)	Persona fisica individuata tra i dirigenti amministrativi di prima fascia in servizio (L.G. ANAC per le società pubbliche: un dirigente; un funzionario che garantisca le idonee competenze -per le società prive di dirigenti o in numero limitato; un amministratore purché privo di deleghe gestionali -in casi eccezionali)
<p style="text-align: center;">Compiti</p> 1) provvede alla formazione e informazione dei soggetti coinvolti dal M.O. 2) valuta la conformità dei comportamenti ai M.O. 3) propone modifiche al piano 4) accerta le segnalazioni ricevute e le comunica al CDA per l'assunzione degli opportuni provvedimenti in caso di violazioni accertate dal modello	<p style="text-align: center;">Compiti</p> 1) elabora la proposta di P.T.P.C. 2) Individua il personale da inserire nei programmi di formazione 3) verifica l' attuazione del piano e la sua idoneità 4) propone modifiche al piano 5) verifica la rotazione degli incarichi nelle aree a rischio 6) elabora la relazione annuale sull'attività svolta
<p style="text-align: center;">Poteri</p> Deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, nonché poteri di ispezione e informazione e deve disporre di un budget adeguato	<p style="text-align: center;">Poteri</p> Deve essere dotato di poteri idonei all'assolvimento dell'incarico e di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie
<p style="text-align: center;">Responsabilità</p> Il Decreto non attribuisce nessuna responsabilità all'OdV. Non si rinviene nessuna sentenza che affermi la responsabilità, ma la questione è aperta	<p style="text-align: center;">Responsabilità</p> 1) Dirigenziale per mancata predisposizione del PTCP e delle misure per formazione dei dipendenti, nonché per ripetute violazioni del piano (in tal caso anche disciplinare per omesso controllo) 2) Dirigenziale, disciplinare, erariale e per danno di immagine , se il reato di corruzione è accertato con sentenza passata in giudicato , salvo esimente


PTPC: referenti e flussi informativi

All'interno del PTPC sono identificati i referenti (process owner) che relazionano periodicamente il RPC al fine di aggiornarlo sia sulla stato di attuazione/adequatezza del Piano sull'intera organizzazione, sia sulle attività di monitoraggio svolte.

Al tal fine sono stati comunicati ai soggetti coinvolti i contenuti, la periodicità e le modalità di trasmissione dei flussi.

A titolo esemplificativo, i flussi informativi possono avere ad oggetto:


- ▶ Stato avanzamento interventi e/o modifica aree di rischio/controlli da parte dei Referenti/Responsabili processi a rischio
- ▶ Informazioni per la relazione annuale del RPC (es. procedimenti disciplinari) e segnalazione violazioni
- ▶ **Key Risk Indicators e/o Red Flags** (es. assegnazioni a fornitore unico e/o in emergenza)
- ▶ **Report di sintesi** elaborati da OdV e altri Organismi di Controllo Interno (es. controlli regolarità amministrativa)
- ▶ **Monitoraggio** dei tempi procedimentali, degli obblighi di **rotazione del personale** e dei rapporti con soggetti esterni che hanno relazioni economiche con la PA (es. verifica relazioni di parentela e/o conflitto d'interesse)



PTPC: Processo di monitoraggio

Per garantire l'efficace attuazione e l'adeguatezza del PTPC, è necessario definire un processo di monitoraggio e aggiornamento del documento stesso. La responsabilità del monitoraggio del PTPC sono attribuite al RPC, che entro il 15 dicembre di ogni anno deve predisporre una relazione sulle attività di monitoraggio svolte e gli esiti rilevati.

L'aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:



PTPC: Processo di monitoraggio

Il RPC svolge in maniera autonoma un'attività di **monitoraggio di terzo livello**, come del resto accade in altre esperienze

Nell'ambito dei "Sistemi 231" ad esempio l'OdV ha autonomia di vigilanza e il CdA gli assegna le risorse umane/finanziarie necessarie allo svolgimento dei suoi compiti

Le attività di vigilanza sono pianificate dal RPC avvalendosi dell'Internal Audit e, coordinandosi con gli altri attori del Sistema di Controllo Interno (es. OdV) all'interno di un programma annuale di vigilanza in cui siano identificate le aree a rischio/controlli oggetto di verifica, le tempistiche e gli strumenti di vigilanza, quali ad esempio:



Possibile coordinamento PTPC/Modello 231

PRIMA SOLUZIONE:


- Piena integrazione tra PTPC e Modello 231, destinando, con tutte le aggiunte necessarie, la parte speciale «A» del Modello al “Piano di prevenzione della corruzione” (non solo ai reati contro la PA già previsti dal D.Lgs. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati dalla L. 190/12, dal lato attivo e passivo)

SECONDA SOLUZIONE:

- Lasciare nella parte speciale «A» del Modello solo i delitti contro la P.A. menzionati dall'art. 25 d.lgs. N. 231/2001 e inserire gli altri reati rilevanti ai fini della L. 190/2012 in un documento separato denominato «Piano di prevenzione della corruzione», richiamato dal Modello nella sezione concernente la descrizione del Sistema di Controllo Interno
- Richiamare sinteticamente le aree a rischio individuate nel P.T.P.C. in calce alle aree a rischio indicate nella parte speciale «A» del modello 231
- Qualora il RPC non sia interno all'ODV, prevedere flussi informativi e coordinare tra loro l'attività formativa
- Integrare il sistema disciplinare con le violazioni previste dal P.T.P.C.

PTPC: Fattori critici di successo

- **Commitment** ovvero il coinvolgimento degli stakeholder interni all'Istituto. Il P.T.P.C. dovrà, quindi, essere il prodotto di un processo condiviso nel quale i dipendenti non sono considerati «fonti di rischio», ma «risorse» utili alla gestione del rischio
- **Partecipazione e attivazione**, durante l'intero processo di costruzione e implementazione del P.T.P.C., di meccanismi di consultazione e di coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro esperienza
- Creazione di una **Task Force multidisciplinare** (es. risk management, valutazione performance/trasparenza, legali, ITC, ecc.) che si coordini con il RPC e le altre funzioni di controllo interno durante lo svolgimento del progetto
- **Formalizzazione delle interviste** al fine di condividere con il personale coinvolto, sia il processo di misurazione del rischio, che quello di individuazione delle misure di prevenzione alternative, per evitare di "burocratizzare" i processi amministrativi
- **Informatizzazione dei processi** al fine di consentire, per tutte le attività, la tracciabilità dello sviluppo del processo e la riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase



Codice Etico e Codice comportamento

- Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (come sostituito dalla l. n. 190) che prevede che:
«Ciascuna P.A. (di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001) definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni»
- Determinazione ANAC n. 8/2015 «Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni» prevede che:
«Le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.»
Tale codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse.
Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno:
 - a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto;
 - b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice

Gli obblighi di trasparenza per le società controllate

- ❑ Le **società direttamente o indirettamente controllate** devono:
 - applicare gli obblighi di trasparenza indicati dal decreto legislativo n. 33/2013 (che riguardano l'attività e l'organizzazione) limitatamente **alle attività di pubblico interesse**
 - adottare il **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**
 - provvedere alla nomina del **responsabile della trasparenza**
 - individuare all'interno dei propri sistemi di controllo un **soggetto che attesti l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione**

L'ANAC sottolinea che per le controllate la trasparenza riguarda sia le attività di pubblico interesse che l'organizzazione

- ❑ In base alla **delibera ANAC** gli obblighi **devono essere adempiuti tempestivamente**, tenuto conto che le disposizioni in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 si applicano a tali soggetti già in virtù di quanto previsto dall'art. 24 bis del d.l. n. 90/2014

Le attività di pubblico interesse

- ❑ Gli obblighi di trasparenza si applicano **limitatamente alle attività di pubblico interesse** disciplinate dal diritto nazionale o dell'UE.

Le delibere indicano:

- **come attività certamente di pubblico interesse:**

- quelle qualificate come tali da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti delle società
- le attività di esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici

- e come **attività da presumersi pubbliche**, salvo indicazioni contrarie:

- quelle volte a soddisfare esigenze connesse allo svolgimento di attività di interesse pubblico, in quanto espressione di funzioni strumentali, ad esempio **acquisto di beni e servizi** oppure **svolgimento di lavori e gestione di risorse umane e finanziarie**

- ❑ Le società hanno l'onere di **indicare** nel programma per la trasparenza **quali attività non sono di interesse pubblico**

Laddove una società controllata non svolga invece attività di pubblico interesse, è comunque tenuta a pubblicare i dati relativi alla propria organizzazione e a rispettare gli obblighi di pubblicazione che possono eventualmente discendere dalla normativa di settore, ad esempio in materia di appalti o di selezione del personale.



Responsabile della trasparenza e funzione di controllo

- ❑ Il **responsabile della trasparenza** è nominato dall'organo di indirizzo della società (organo di governo nel documento MEF). Il responsabile della trasparenza può coincidere con il **responsabile per la prevenzione della corruzione**
- ❑ La **funzione di controllo** degli obblighi di pubblicazione è affidata a un soggetto individuato dalla società, all'interno dei propri sistemi di controllo, che curi l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, con funzioni analoghe agli Organismi Indipendenti di Valutazione per le pubbliche amministrazione

Ulteriori obblighi di trasparenza

- Nel **documento ANAC** è inoltre previsto che:
 - ogni società costituisca sul proprio sito web la **sezione Società trasparente** in cui pubblicare tutte le informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. Se la società controllata non ha un sito web, sarà cura dell'amministrazione controllante rendere disponibile tale sezione sul proprio sito
 - ogni società garantisca l'**accesso civico** ai dati, pubblicando nella sezione **Società trasparente** le modalità d esercizio di tale diritto e gli indirizzi e-mail cui inoltrare le richieste

Obblighi di trasparenza per le società partecipate

- Si applicano solo gli obblighi di trasparenza indicati dai commi 15-33 dell'art.1 della legge n. 190/2012 **limitatamente alle attività di interesse pubblico** (art. 1, comma 34).
- Va valutata l'applicabilità alle società dei richiami alle informazioni relative:
 - ai procedimenti amministrativi
 - al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali
 - ai bilanci e conti consuntivi
 - ai costi unitari di realizzazione di opere e erogazione di servizi
 - alle autorizzazioni o concessioni
 - alla scelta del contraente e alla modalità di selezione prescelta
 - alle sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e qualsiasi vantaggio economico
 - ai concorsi e prove selettive per il reclutamento del personale

Obblighi di trasparenza per le società partecipate

- ❑ La delibera ANAC specifica che le informazioni devono essere pubblicate nella **sezione “Società trasparente”** del sito web della società. Se la società non dispone di un sito istituzionale, sarà cura dell’amministrazione controllante rendere disponibile una sezione sul proprio sito
- ❑ Poiché le società devono pubblicare tali informazioni, l’**ANAC** ritiene che ad esse si applichi la normativa dell’**accesso civico**: quindi le società devono adottare le misure organizzative in attuazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013
- ❑ Le società partecipate **non sono tenute alla pubblicazione di dati relativi alla propria organizzazione, né a nominare il responsabile della trasparenza né ad adottare il programma triennale per la trasparenza**. Tuttavia entrambi i documenti auspicano che le società partecipate prevedano al proprio interno una **funzione di controllo** degli obblighi di pubblicazione, da affidare preferibilmente all’**Organismo di vigilanza**. La delibera ANAC auspica inoltre che le società partecipate rendano noto, ai fini dell’*accountability*, come intendono realizzare la pubblicazione dei dati e i soggetti coinvolti

Grazie a tutti per l'attenzione



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.

SOCIETÀ PER AZIONI CON UNICO SOCIO - CAPITALE SOCIALE € 340.000.000 I.V.

PARTITA IVA N. 00880711007 - CODICE FISCALE E R.I. 00399810589 - R.E.A. 86629

SEDE LEGALE: VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - TEL. 06 85081 - FAX 06 85082517/06 85082626 - N. VERDE 800864035

www.ipzs.it